



COMUNE DI AGLIE'
Provincia di Torino

UFFICIO TRIBUTI

**TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(D. LGS 15/11/1993, N. 507)

REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 20/12/1995

**Versione integrata con i provvedimenti integrativi e modificativi
introdotti successivamente all'approvazione, fino alla data del 30
Giugno 2012**

INDICE

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Istituzione della tassa |
| Art. 2 | Attivazione del Servizio |
| Art. 3 | Prestazioni del Servizio |
| Art. 4 | Rifiuti equiparati |
| Art. 5 | Regolamento |
| Art. 6 | Oggetto della tassa |
| Art. 7 | Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo |
| Art. 8 | Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione |
| Art. 9 | Commisurazione tariffe |
| Art. 10 | Tariffa – Gettito e costo del servizio |
| Art. 11 | Tassa giornaliera di smaltimento |
| Art. 12 | Classificazione categorie e sottocategorie |
| Art. 13 | Esclusione – Agevolazioni – Riduzioni – Esenzioni – Esoneri |
| Art. 14 | Denunce |
| Art. 15 | Accertamento |
| Art. 16 | Riscossione |
| Art. 17 | Rimborsi |
| Art. 18 | Sanzioni |
| Art. 19 | Poteri dei Comuni |
| Art. 20 | Convenzione con soggetti privati o pubblici (associazioni di volontariato) |
| Art. 21 | Funzionario responsabile |
| Art. 22 | Vigilanza |
| Art. 23 | Disposizioni finali e transitorie |
| Art. 24 | Abrogazioni |
| Art. 25 | Rinvio |
| Art. 26 | Efficacia delle disposizioni |
| Art. 27 | Entrata in vigore del Regolamento |

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita nel Comune di Agliè la tassa per i servizi relativi alo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, c. 3, n. 1 del D.P.R. 20/09/1982 n. 915 ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo di Regolamento, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.Lgs 15/11/1993, n. 507.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposite tariffe da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte a qualunque uso adibite 8campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo e simili), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possano prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Il servizio, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitativo, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è assoggettato alla tassa prescritta.

La tassa è, pertanto, dovuta anche per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Riferimenti:

| | |
|---------|--|
| art. 58 | D.Lgs 15/11/1993, n.507 |
| art. 2 | 3°comma, n. 1 D.P.R. 10/9/1982, n. 915 |
| art. 60 | D.Lgs 15/11/1993, n. 507 |
| art. 62 | D.Lgs 11/11/1993, n. 507 |

ART. 2

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 ed indicati nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

Nelle zone ove non si effettua la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa. In ossequio dell'art. 9 del D.P.R. 10/09/1992 n. 915 detti utenti, i cui insediamenti trovansi fuori dall'area di raccolta, devono utilizzare il servizio pubblico, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni previste dall'art. 59, comma 1 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di nettezza urbana, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi NON comporta esonero o riduzione della tassa.

Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

Riferimenti:

| | |
|------------|--------------------------|
| art. 59 | D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 |
| art. 3 e 8 | D.P.R. 10/9/1992 n. 915 |
| art. 9 | D.P.R. 10/9/1992 n. 915 |

ART. 3
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo ai articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. Del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

Riferimenti:

art. 58 e segg. D.Lgs 15/11/1993 n. 507

ART. 4

RIFIUTI EQUIPARATI

Sono qualificati equiparati ai rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa con il regolamento comunale del servizio nettezza urbana, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti ai sensi dell'art. 4 – c.1 – lettera e) del D.P.R. 10/09/1982 n. 915.

I rifiuti di cui sopra, ove superino i limiti di quantità o non rientrino nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualità non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, c.4, n. 1 – seconda parte del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile.

Riferimenti:

| | |
|---------|--|
| Art. 60 | D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 4 | c. 1, lettera e) D.P.R. 10/9/1982 n. 915 |
| Art. 2 | c. 4, n. 1 – seconda parte D.P.R. 10/9/1982 n. 915 |

ART. 5

REGOLAMENTO

Il Comune, ai fini dell'applicazione della tassa, è tenuto ad adottare apposito regolamento, che deve contenere:

- a) La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) Le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65 – D.Lgs 15/11/1993 n. 507;
- c) La graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 66, c. 3 e 4, D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- d) La individuazione delle fattispecie agevolative delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza;

Il Regolamento divenuto esecutivo a norma di legge è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Riferimenti:

| | |
|---------|------------------------------------|
| Art. 68 | D.Lgs 15/11/1993 n.507 |
| Art. 65 | D.Lgs. 15/11/1993 n.507 |
| Art. 66 | commi 3 e 4 D.Lgs 15/11/1993 n.507 |

ART. 6

OGGETTO DELLA TASSA

In particolare sono soggetti alla tassa:

1. Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), i balconi, le terrazze e le verande, le soffitte o sottotetti utilizzabili, le cantine, i ripostigli o depositi collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato, le tavernette o simili, qualsiasi locale utilizzato quale sala giochi e simili, mansarde, nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, deposito biciclette e motocicli, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, portici, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
2. Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie d'affari;
3. Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicate in locali coperti;
4. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
5. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticcerie, di sale da the, di latterie, di gelaterie e simili;
6. Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e locali di divertimento in genere;
7. Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, mostre ed esposizioni e simili, ad attività sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale, ricreativa, turistica, sportiva, agonistica, dopolavoristica, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche;
8. Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9. Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
10. Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
11. Tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;
12. Tutte le superfici calpestabili di locali e simili a qualsiasi uso adibite o destinate.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche strutturali o per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione ad esclusione delle superfici adibite a: mense, uffici, servizi, autocarrozzerie:

- officine meccaniche: riduzione del 20%
- studi dentistici: riduzione del 20%
- lavanderie. Riduzione del 20%
- tipografie artigiane: riduzione del 20%
- falegnamerie: riduzione del 20%
- depositi di veicoli fuori uso: riduzione del 20%

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Riferimenti:

| | |
|---------|-------------------------|
| Art. 63 | D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 70 | D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 62 | c. 2, punto 3 |

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana e straniera, occupi o detenga i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con vincolo di solidarietà al pagamento tra i componenti che usano in comune i locali e le aree stesse. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capofamiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed assicurazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti nel Comune, qualora la relativa superficie non risulta indicata nella denuncia prevista dall'art.70 del D.lgs 15/11/1993 n. 507, si determina la tassa aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 1 a 12 alloggi;
- del 6% per i condomini da 13 a 24 alloggi;
- del 3% per i condomini da 25 alloggi ad oltre;

Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono soggetti a specifica e diretta obbligazione tributaria.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 8

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti, in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63 – c. 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Riferimenti:

| | |
|---------|-----------------------------|
| Art. 64 | D.Lgs 15/11/1993 n.507 |
| Art. 63 | c. 3 D.Lgs 15/11/1993 n.507 |

ART. 9

COMMISURAZIONE TARIFFE

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree, tenuto, altresì, conto della loro destinazione e del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di locali ed aree, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, sarà moltiplicato per il coefficiente o i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

I dati relativi e necessari all'individuazione di tali indici potranno essere desunti o mediante monitoraggio diretto sulla raccolta rifiuti, o mediante l'acquisizione di studi e dati settoriali anche di carattere sovra comunale.

Riferimenti:

Art. 65 D.Lgs 15/11/1998 n. 507

Il Comma 3 del presente articolo 9 è stato introdotto con deliberazione del C.C. n. 6 del 28/02/1996

Riferimenti:

Art. 65 D.Lgs 15/11/1998 n. 507
Circolare 22/06/1994 n. 95/E del Ministero delle Finanze

ART. 10

TARIFFA – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Entro il 31 ottobre i Comuni deliberano le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine previsto si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore per l'anno in corso.

La deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi (art.68, c. 3 – ultimo periodo – D.Lgs 15/11/1993 n. 507).

Il gettito della tassa deve tendere a conseguire il pareggio con il costo del servizio.

Il gettito complessivo della tassa, in ottemperanza all'art. 61, c. 10, del D.Lgs 15/11/93 n.507, non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, né può essere inferiore, per enti di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) del D.lgs 30/12/1992 n. 504, al 70% del predetto costo, fermo restando per gli Enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, c. 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 02/03/1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/1989 n. 144. Per gli altri Enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze e mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 61, c.3, del D.Lgs 15/11/1993 n.507.

Riferimenti:

| | |
|---------|--|
| Art. 61 | commi 10 e 3 D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 68 | comma 3 ultimo periodo D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 45 | comma 2 lettera b) D.Lgs 30/12/1992 n. 504 |
| Art. 45 | comma 2 lettera a) D.Lgs 30/12/1992 n. 504 |
| Art. 25 | D.Lgs 2/03/1989 n.66, convertito con modificazioni dalla L.24/4/1989 n.144 |

ART. 11

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, con la maggiorazione del 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classifica a base di regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'occupante ha l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo che è assolto col pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento prescritto all'art. 50 del D.Lgs 15/11/1998 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del citato modulo.

Qualora, in caso d'uso di fatto, la tassa non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, la medesima verrà recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme previste per la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, di cui agli artt. 71 e 76 del D.Lgs 95/11/93 n. 507.

Riferimenti:

| | |
|-------------|-----------------------|
| Art. 77 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 50 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Artt. 71-76 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |

ART. 12

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

Agli effetti delle tariffe di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti i locali, le costruzioni e le aree sono classificate come segue:

| GRUPPI DI UTILIZZAZIONE O DI ATTIVITÀ | SPECIFICAZIONI |
|---------------------------------------|----------------|
|---------------------------------------|----------------|

Locali ed aree ad uso abitativo:

| | |
|---|---|
| Cat. 1^a a) Abitazioni; alloggi ammobiliati; autorimesse o simili ad uso privato. | Tutti i vani ed i locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali |
| a/1) Sottotetti agibili, soffitte, cantine. | (vedi art. 13 – Regolamento – Agevolazioni) |
| a/2) Balconi e terrazze | (vedi art. 13 – Regolamento – Agevolazioni) |
| b) Esercizi alberghieri e simili | Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili |
| c) Collettività e convivenze in genere | Collegi, convitti. Conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa conventi, ricoveri, orfanotrofi, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù. |

Locali ed aree ad uso di pubblici esercizi e di ristorazione:

| | |
|---|--|
| Cat. 2^a | |
| a) Ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde/o calde, pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere. | Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc. |
| b) Caffè, bar, gelaterie, birrerie, bar-pasticcerie, degustazione caffè, torrefazioni, ecc. | |

Locali ed aree ad uso commerciale:

| | |
|--|--|
| Cat. 3^a | |
| a) Commercio al dettaglio di generi alimentari | Erbi- fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, drogherie, latterie, macellerie, salumerie, panetterie, gastronomie, ecc. |
| b) Supermercati alimentari. | |
| c) Commercio di qualsiasi altro articolo | Edicole di giornali, riviste, libri, ecc. farmacie, chioschi di vendita, fioristi, cabine telefoniche |
| d) Complessi commerciali di vendita all'ingrosso superficie espositive, autosaloni. | Vendita mobili materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto) |
| e) Magazzini e depositi di attività commerciali. | Non annessi ai locali di vendita o decentrati |
| f) Banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura. | |
| g) Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro settore | |
| h) Aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc. | |

Locali ed aree ad uso artigianale:

| | |
|--|--|
| Cat. 4[^] a) Attività artigianali in genere | Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. <u>ESCLUSI i locali per le mostre e quelli di vendita.</u> Odontotecnici. |
| b) Lavaggio autoveicoli, distributori carburanti, oli combustibili, ecc. | |
| c) Aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti | |
| d) Magazzini e depositi di attività artigianali. | Non annessi ai locali di espletamento dell'attività artigianale o decentrata |
| e) Parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni. | |

Locali ed aree ad uso industriale:

| | |
|---|--|
| Cat. 5[^] a) Attività industriale in genere. | Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte, destinate ad attività industriali. |
| b) Magazzini e depositi di attività industriali. | Non annessi allo stabilimento o decentrati |

Locali ed aree ad uso uffici pubblici e privati, pubblici servizi, ospedali ed istituti di cura:

| | |
|---|--|
| Cat. 6[^] a) Uffici pubblici in genere | Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| b) Uffici e studi professionali | Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenze, di elaborazione dati e simili. |
| b/1) Tutti gli altri uffici privati in genere. | Studi di artisti, fotografici, pittori, ecc. di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche, di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricole, autoscuole. |
| c) Uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari. | Banche ed istituti di credito in genere, Monte di Pegno, Casse di Risparmio. Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni. |
| d) Autotrasporti e servizi di autorimessa in genere. | Ospedali, istituti e Case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici. |

Locali ed aree ad uso di attività di istruzione, culturali, ricreative e simili:

| | |
|--|--|
| Cat. 7[^] | |
| a) Scuole ed istituti di istruzione in genere | Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, locali di scuole e/o istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di danza e ballo, ecc. mense universitarie. |
| b) Impianti sportivi e di ritrovo | Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili. |
| c) Associazioni in genere | Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche. |
| d) Musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili | |

| | |
|------------------------------|--|
| e) Spettacoli e divertimento | Teatri , cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati. |
|------------------------------|--|

Si precisa che i locali individuabili quali accessori, pertinenze, dipendenze, nonché i retro negozi o retro botteghe, sono considerati tassabili in egual misura dei locali principali annessi.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo in via di assimilazione.

Quando uno stesso locale od area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente,

Riferimenti:

Art. 68 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507

ART. 13

ESCLUSIONE – ESENZIONE – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESONERI

ESCLUSIONE

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono assoggettabili a tassazione le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ESENZIONE

Sono esenti dalla tassa:

- a) Gli stabili e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
- b) Gli edifici adibiti al culto pubblico, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. Anche per detti edifici è obbligatoria la denuncia con annotata la richiesta di esenzione.
- c) I locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione, o per inibizioni disposte dalle Autorità competenti.
- d) Le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato riguardo ai quali non vi è obbligo del conferimento.
- e) I locali adibiti ad attività proprie delle Associazioni al cui funzionamento contribuisce il Comune in conformità ai principi di cui alla Legge 241/90.
- f) I locali di civile abitazione di proprietà di cittadini ricoverati presso Case di Cura e/o di Riposo, ancorchè si tratti di abitazioni utilizzabili, ammobiliate e dotate di allacciamenti ai servizi idrico, gas, energia elettrica, ecc. sede di ultima residenza prima del ricovero, non altrimenti e da altri utilizzati. Per ottenere il beneficio dell'esenzione il richiedente, se di età superiore ai sessantacinque anni, deve autocertificare che è domiciliato presso la struttura residenziale da almeno 6 mesi: qualora il soggetto ricoverato abbia un'età inferiore ai sessantacinque

anni, unitamente all'autocertificazione dovrà essere prodotto idoneo certificato medico che attesti che il soggetto non è in grado di vivere autonomamente presso la propria abitazione. L'esenzione farà data dal momento della richiesta e non avrà alcun effetto retroattivo.

- g) I locali di civile abitazione prive di residenti, ancorchè si tratti di abitazioni utilizzabili poiché ammobiliate, ma per le quali sia documentabile la mancanza di allacciamento alle reti elettrica, idrica e gas o l'avvenuta sospensione degli stessi. L'esenzione farà data dal momento della richiesta e non avrà alcun effetto retroattivo.

AGEVOLAZIONI

Sono computate per:

- 1) **La metà** le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui successivo punto;
- 2) Nel limite del **25%** le aree scoperte, nonché balconi, terrazze e lastrici solari, ecc. che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
- 3) Nella misura di **2/3** della superficie i sottotetti agibili, ma non abitabili, soffitti e cantine.

RIDUZIONI

La tariffa unitaria è **ridotta di 1/3** nel caso di:

- a) Abitazione con unico occupante;
- b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c) La tariffa è ridotta del 25% per quei locali sede di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti urbani o realizzino una completa preselezione dei materiali per i quali il Comune abbia organizzato una raccolta differenziata.

La tariffa unitaria è ridotta del **30%**:

- Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

ESONERI

Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurano nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza secondo i criteri dettati dal D.M. del Ministro degli Interni del 20/05/1989 n.179 così determinati annualmente dall'Ufficio Comunale competente.

Detti soggetti non devono essere proprietari di alcuna unità immobiliare, abitativa e non, produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione adibita a dimora propria.

La condizione di esonero sopra specificata è automaticamente agganciata al provvedimento dianzi evidenziato, senza pertanto l'adozione di altro atto deliberativo al riguardo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

Le riduzioni delle superfici e delle tariffe sono applicate sulla base degli elementi e dei dati indicati nella denuncia originaria, integrativa o di variazione ed hanno effetto a far tempo dall'anno successivo.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Riferimenti:

Art. 62 c. 2 e 3 D.Lgs 15/11/1993 n. 507

Art. 66 D.Lgs 15/11/1993 n. 507

Art. 67 D.Lgs 15/11/1993 n. 507

Art. 13 (Esclusione – Agevolazioni – Riduzioni,ecc)

Lettera f) introdotta e approvata con C.C. n. 32 del 11/09/2008, in vigore dal 01.01.2009

Lettera g) introdotta e approvata con C.C. n. 6 del 27/01/2010, in vigore dal 01.01.2010 (in quanto la variazione è stata eseguita prima dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno di riferimento)

ART. 14

DENUNCE

Tutti coloro che, ai termini del presente Regolamento, siano tenuti, in conformità all'art. 63 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, al pagamento della tassa, devono entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti fare denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale).

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione, esenzione, agevolazione, riduzione ed esonero dalla tassa, previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati alla tassa, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia sopra specificata nel termine previsto, fermo restando, però, in caso di omesso invito, l'obbligo da parte dell'utente della denuncia prescritta.

Riferimenti:

Art. 70 D.Lgs 15/11/93 n. 507

Art. 63 D.Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 14 BIS

La disposizione di cui all'art. 1 c.340 Legge 30/12/2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini TARSU deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini TARSU nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini TARSU, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/1993.

Riferimenti:

Art. 1 c.340 Legge 30/12/2004

Il presente art. 14 Bis è stato introdotto ed approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 14/06/2005 all'art. 1 c.340 Legge 30/12/2004

ART. 15

ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per quanto contemplato all'art. 64 c.2 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 (riscontrabile all'art. 12 – c. 2 del presente Regolamento), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3°anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile, designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui è obbligo all'art. 74 del D.Lgs 15/11/1993, n.507.

Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza per la presentazione del ricorso stesso.

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita “cartella del contribuente”
- 2) La “cartella del contribuente” di cui al precedente numero 1) dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le “cartelle” per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni di ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno “schedario del contribuente” le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

In alternativa a questo metodo di gestione sarà possibile gestire le procedure di cui ai precedenti punti mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche. In questo caso dovranno essere conservati i supporti magnetici, in luogo delle cartelle e degli schedari cartacei, distinti per annualità fiscale.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto le responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Riferimenti:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Art. 71 | D.Lgs 15/11/1993, n.507 |
| Art. 64 | c. 2° D.Lgs 15/11/1993, n.507 |
| Art. 74 | D.Lgs 15/11/1993, n.507 |

ART. 16

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile, previsto dall'art. 74 del D.Lgs 15/11/93 n. 507, in **ruoli principali**, ovvero con scadenze successive, nei **ruoli suppletivi**, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

I ruoli sono riscossi consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in quattro rate bimestrali, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli **interessi del 7%** per ogni semestre o frazione di semestre.

Trovano, altresì, applicazione da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni riferite all'art. 72, c.4, 5 e 6 del D.Lgs 15/11/93 n. 507.

Riferimenti:

| | |
|---------|-------------------------|
| Art. 72 | D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 74 | D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 18 | D.P.R. 29/09/1973 |

ART. 17

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 c. 3 e 4 del D.Lgs 15/11/93 n. 507 (riferito all'art. 8 del presente Regolamento) è disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al c. 4 del citato art. 64 del D.Lgs 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto **l'interesse del 7% semestrale** a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Riferimenti:

| | |
|---------|----------------------------------|
| Art. 75 | D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |
| Art. 64 | c. 3 e 4 D.Lgs 15/11/1993 n. 507 |

ART. 18

SANZIONI

Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La sopratassa per omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica della differenza tra quella dovuta e quella liquidata una sopratassa del 50% in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 c. 4 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, si applica la pena pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e sopratassa in conseguenza delle violazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs 15/11/93 n.507, si applicano per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei Ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 76 del D.Lgs 15/11/93 n. 507 (che trovano riscontro ai c. 1, 2 e 3 del presente articolo di Regolamento) sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 75 del 15/11/93 n. 507 (come riferito anche all'art. 17 del presente Regolamento).

Riferimenti:

Art. 63 c. 4, 75 e 76 D.Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 19

POTERI DEI COMUNI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

Per il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste sopra indicate nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Riferimenti:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Art. 73 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 2729 | Codice Civile |

Art. 20

CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, ai fini di potenziare l'azione di accertamento, può stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione (evasioni totali e parziali). Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti, secondo gli usi, previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la / le frazione / i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta, di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene, la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

Riferimenti:

Art. 71 c. 4 D.Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Riferimenti:

Art. 74 D.Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 22

VIGILANZA

E' attribuita alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs 15/11/93 n. 507, fermo restando quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs 15/11/93 n. 507.

Riferimenti:

Art. 78 D.Lgs 15/11/93 n. 507

Art. 35 D.Lgs 15/11/93 n. 507

Artt. 68 e 69 D.Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2 – c. 3 del D.P.R. 10/9/82 n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel Regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta.

In prima applicazione della nuova normativa sono apportate entro il 30/06/1994 le modificazioni al Regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al Regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.Lgs 15/11/93 n. 507, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 10 gennaio 1996.

Le disposizioni modificative apportate ai regolamenti di cui al c. 2 dell'art. 79 del D.Lgs 15/11/93 n. 507 sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, c. 2, 2° periodo, 63 c. 2, 3 e 4, 64 c. 2, 2° periodo, 66 e 72, c. 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce, di cui all'art. 70 del D.Lgs 15/11/93 n. 507, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al c. 4 dell'art. 63 del D.Lgs 15/11/93 n. 507, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa.

In deroga al disposto dell'art. 72 c. 1 del D.Lgs 15/11/93 n. 507 i Ruoli principali e suppletivi per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 10 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Riferimenti:

| | |
|-------------------|---|
| Art. 79 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 2 | c. 3 D.P.R. 10/09/82 n. 915 |
| Art. 65 | D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 79 | c. 2 D.Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 59 | c. 2, 2° periodo; 63, c. 2, 3 e 4; 64, c. 2, 2° periodo; 66 e 72, c. 3,4,5 e 6; D. Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 70 | D. Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 63 | c. 4 D. Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Artt. 71, 72 e 73 | D. Lgs 15/11/93 n. 507 |
| Art. 72 | c. 10 D. Lgs 15/11/93 n. 507 |

ART. 25

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di Legge e di regolamenti generali in materia.

Si fa specifico riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 15/11/1993 n. 507, con particolare richiamo al Capo III.

Riferimenti:

D. Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 26

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni del D.Lgs 15/11/1993 n. 507 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Riferimenti:

Art. 81 D. Lgs 15/11/93 n. 507

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.